

Allegato 1

CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO

ART. 1 CHIUNQUE DESIDERI INSTALLARE LAMPADE VOTIVE NEL CIMITERO DEL COMUNE DI LIVORNO, IN CONCESSIONE ESCLUSIVA ALLA DITTA-----, DEVE PRESENTARE DOMANDA ALLA DITTA STESSA, LA QUALE DARÀ CORSO ALL'ALLACCIAMENTO DOPO AVERE VERIFICATO LA POSSIBILITÀ DI EFFETTIVA ESECUZIONE.

ART. 2 L'UTENTE CHE FA RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO DOVRÀ PAGARE UN CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DI €. ----- (IVA E SPESE COMPRESSE). TALE CONTRIBUTO È RELATIVO ALLE SPESE DI PRIMO IMPIANTO E COMPRESIVO DI PORTALAMPADA, LAMPADINA E MATERIALE ELETTRICO VARIO. NELL'IMPORTO DI CUI SOPRA SONO COMPRESI GLI ORDINARI LAVORI DI STERRO E RINTERRO DEL FILO ELETTRICO, DI APERTURA E CHIUSURA DI EVENTUALI TRATTI MURARI E DI ADEGUAMENTO DEL CONDUTTORE ELETTRICO DELLA LINEA PRINCIPALE. L'ALLACCIAMENTO È RIFERITO ALLA SOLA PRESA DI CORRENTE E CIOÈ ALLA FORNITURA ED ESECUZIONE DELLA DERIVAZIONE, ALL'INSTALLAZIONE DI PORTA LAMPADA E LAMPADINA, ESCLUSA OGNI OPERA DECORATIVA ED ARTISTICA PER LE QUALI L'ABBONATO PROVVEDERÀ DIRETTAMENTE. QUALUNQUE MODIFICA RICHIESTA DALL'UTENTE ALL'IMPIANTO ESISTENTE, SARÀ ESEGUITA A SUE SPESE, DIRETTAMENTE DA PARTE DELLA CONCESSIONARIA.

ART. 3 LA DURATA DELL'ABBONAMENTO NON POTRÀ ESSERE INFERIORE AD UN ANNO E DECORRERÀ, PER IL PRIMO ALLACCIAMENTO, DAL PRIMO GIORNO DEL MESE DI ACCENSIONE; SUCCESSIVAMENTE LA DURATA È ANNUALE CON SCADENZA SEMPRE AL 31 DICEMBRE. L'ABBONAMENTO SI INTENDE RINNOVATO ALLA SCADENZA, PER TACITO CONSENSO, DI ANNO IN ANNO SALVO DISDETTA DA INVIARE ENTRO TRE MESI DALLA SCADENZA MEDIANTE LETTERA RACCOMANDATA A.R. ALLA CONCESSIONARIA.

ART. 4 IL CANONE DI ABBONAMENTO ANNUO È DI €..... PER OGNI LAMPADA AD ACCENSIONE CONTINUA DA PAGARE IN UNICA SOLUZIONE ANTICIPATA. TALE CANONE DOVRÀ ESSERE PAGATO ANTICIPATAMENTE ENTRO IL 30 GENNAIO DI OGNI ANNO O COMUNQUE NON OLTRE 5 GIORNI DALLA RICHIESTA DELLA CONCESSIONARIA.

ART. 5 NEL PREZZO DI ABBONAMENTO SONO COMPRESSE LE SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA INCLUSE LE VIGENTI IMPOSTE CHE GRAVANO SULLA TARIFFA STESSA, NONCHÉ LE SPESE DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONI, IL RICAMBIO DELLE LAMPADE, LA SORVEGLIANZA DELLA RETE PRINCIPALE. SONO ESCLUSE DAL PREZZO DI ABBONAMENTO LE SOLE SPESE POSTALI, RIFERITE ESCLUSIVAMENTE AL COSTO DELL'AFFRANCATURA CHE PUÒ ESSERE ADDEBITATO ALL'UTENZA, E L'I.V.A. OGNI ALTRO MEZZO DI INVIO DELL'AVVISO DI PAGAMENTO È A TOTALE CARICO DEL CONCESSIONARIO ANALOGAMENTE AGLI ONERI RELATIVI ALL'APPROVVIGIONAMENTO, PREDISPOSIZIONE E STAMPA DEL RELATIVO MATERIALE.

ART. 6 L'UTENTE NON POTRÀ ESEGUIRE MODIFICHE, ALTERAZIONI O ALLACCIAMENTI DI SORTA ALL'IMPIANTO SE NON AVVALENDOSI DELL'OPERA ESCLUSIVA DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO; È VIETATO AGLI UTENTI DI ASPORTARE, SOSTITUIRE O SMONTARE LE LAMPADINE, ESEGUIRE ALLACCIAMENTI ABUSIVI, CEDERE LA CORRENTE A TERZI O COMUNQUE FARE QUALSIASI COSA CHE POSSA IN QUALUNQUE MODO APPORTARE VARIAZIONI ALL'IMPIANTO ESISTENTE. IN CASO DI ABUSO, CONSTATATO DAGLI INCARICATI DELLA CONCESSIONARIA, L'UTENTE È TENUTO AL PAGAMENTO, A TITOLO DI PENALITÀ, DI UN IMPORTO PARI AL CANONE ANNUO IN VIGORE ALLA DATA DELLA RILEVAZIONE, OLTRE AL RISARCIMENTO DEL DANNO PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI PREESISTENTI SALVO CHE IL FATTO NON COSTITUISCA REATO.

ART. 7 IL RIPRISTINO DELL'EROGAZIONE DELLA CORRENTE DOPO DISTACCO, PER SUA MOROSITÀ, LO SPOSTAMENTO DELLA LAMPADA A NUOVA UBICAZIONE, POTRÀ ESSERE CONCESSO DOPO IL PAGAMENTO DI UNA

SPESA PARI AL CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO RIDOTTO DEL 50% E, SOLO NEL CASO DI MOROSITÀ, DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO SCADUTO.

ART. 8 TUTTI I PAGAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI MEDIANTE BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POSTALE INVIATO AL DOMICILIO DEI SINGOLI UTENTI, ENTRO IL 30 GENNAIO DI OGNI ANNO E COMUNQUE NON OLTRE LA SCADENZA INDICATA NEL BOLLETTINO STESSO; È CONCESSA UNA TOLLERANZA DI GIORNI 5 ALLA SCADENZA DI CUI SOPRA. DECORSO TALE TERMINE, LA CONCESSIONARIA, UNA VOLTA ESAURITA LA SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE, HA FACOLTÀ DI SOSPENDERE IL SERVIZIO SENZA NECESSITÀ DI PREAVVISO FERMA RESTANDO LA FACOLTÀ DI PROCEDERE AL RECUPERO DELLA SOMMA DOVUTA DALL'UTENTE.

ART. 9 LA CONCESSIONARIA NON ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER LE EVENTUALI INTERRUZIONI DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA DIPENDENTI DALLA SOCIETÀ DISTRIBUTTRICE, PER GUASTI O DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE, RIPARAZIONI ED OGNI ALTRO FATTO IMPREVEDIBILE DIPENDENTE DA TERZI. IN TALI CASI L'ABBONATO NON POTRÀ PRETENDERE RIMBORSI E RIDUZIONI NÉ SOSPENDERE IL PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO.

ART. 10 A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DI CUI SOPRA L'UTENTE DOVRÀ VERSARE ALLA CONCESSIONARIA UN DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO PARI AL CANONE DI ABBONAMENTO ANNUO IN VIGORE ALLA DATA DELLA RICHIESTA, RIDOTTO DEL 30% PER OGNI LAMPADA VOTIVA. TALE DEPOSITO SARÀ RESTITUITO ALLA CESSAZIONE DELL'ABBONAMENTO SEMPRE CHE L'UTENTE RISULTI IN REGOLA CON I PAGAMENTI DEL CANONE FINO A TALE DATA.

ART. 11 LA CONCESSIONARIA POTRÀ INOLTRE MODIFICARE, PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE, LA PRESENTI CONDIZIONI DI ABBONAMENTO, SIA PER IL MIGLIORE SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO, SIA PER IL MODIFICARSI DELLE ATTUALI TARIFFE DI CUI AGLI ART.LI 2 4 E 7, CHE SARANNO AGGIORNATE ANNUALMENTE, APPLICANDO LE VARIAZIONI PERCENTUALI ANNUALI ISTAT (INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI).